

COMUNE DI CARDETO

STATUTO

Delibera n. 12 del 30/3/1992.

TITOLO I -ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

- I. Il Comune di Cardeto è Ente Autonomo Locale nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

ART. 2 - FINALITA'

- I. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile socio-culturale ed economico, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune promuove la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e culturali all'Amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a. la promozione dell'iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme associative e di cooperazione e il sostegno alle attività produttive di dimensione individuale e familiare,
 - b. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, sorretto anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato, in favore di soggetti svantaggiati o anziani;
 - o. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita ed il mantenimento della propria identità storico-etico-culturale.

ART. 3 - COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE

- I. Il Comune è titolare di funzioni proprie.
2. Il Comune esercita anche, secondo Leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, dalla Provincia o da Enti intercomunali. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e degli altri Enti pubblici operanti nel territorio o gestore di servizi di interesse comunale;

3, In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a. pianificazione territoriale dell'area comunale.
- b. viabilità, traffico e trasporti.
- c. tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente,
- c. difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- d. raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche,
- f. servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g. servizi nei settori: sociale, sanità, scuole,
- h. altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e del suo sviluppo economico e civile,
- i. polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana dei cui territorio fa parte. La delega è conferita con atto del Consiglio comunale o inserita nei programmi approvati dallo stesso organo.

5. Il Comune gestisce servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative ai suddetti servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

6. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalle Leggi, secondo le quali saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse.

7. Il Comune s'impegna:

- a. ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione. Le spese necessarie saranno richieste alla Regione e concordate con la stessa all'atto della delega. A tale fine il Comune riconosce alla Regione potere di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
- b. a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali secondo i principi di cui alla precedente lett. a).

ART. 4 - FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla Legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
4. Il Comune promuove e cura l'istituzione di ambulatori e consultori per dotare il territorio dei servizi di assistenza sanitaria nonché la costruzione di strutture a servizio di anziani e svantaggiati assumendone anche la gestione.

ART. 5 - FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLA BENEFICENZA

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al l' comma la Giunta comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo a:
 - a. manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei beni abbienti e, in particolare dell'infanzia e degli anziani,
 - b. accogliimento in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro od anziani;
 - o. predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.
3. Per la svolgimento di attività di cui ai precedenti commi il Consiglio comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.
4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli Assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

ART. 6 - FUNZIONI DEL COMUNE NELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo **scolastico**, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla Legge Regionale.
3. Il Comune con atto del Consiglio comunale può conferire delega agli organi collegiali delle scuole pubbliche per la organizzazione e la gestione di determinati servizi di competenza comunale, in materia scolastica, che abbia durata annuale, con obbligo di rendiconto approvato dall'Organo collegiale delegato.

ART. 7 - FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico per la sua popolazione:
 - a. fiere e mercati,
 - b. turismo e industria alberghiera:

C. agricoltura e foreste,

ART. 8 - FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA INQUINAMENTO

1. Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comune svolge, altresì, le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici, il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli. la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore,
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

ART. 9 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni e borgate storicamente riconosciute dalla comunità:

01) Cardeto Centro –Centro Urbano	25) Iacco
02) Survì	26) Colachecco
03) Iatrona	27) Iriti
04) Calvario	28) Dromo
05) Badia	29) Maronino
06) Zuccaladi	30) Cartalime
07) Liso	31) Scianò
08) Garcea	32) Mallemace
09) Castellano	33) S. Elia
10) Cardolo	34) Cardeto Sud
11) Donna	35) Faveliti
12) Giurricando	36) Chieti
13) Capona	37) Pantano
14) Lamberta	38) Malacrino
15) Campicelli	39) Terusa
16) Cardeto Nord	40) Starà
17) Ambele	41) Scala
18) Chiumputo	42) Liddo
19) Bellecchini	43) Capitano
20) Forficione	44) Taviano
21) Castanea	45) Rinazza
22) Loddini	46) San Pietro di Mannarella
23) Piraino	47) Mannarella
24) Marvenirò	

I

2. Il territorio del Comune si estende per Km² 36,29 confinante con i Comuni di Reggio Calabria, Bagaladi e Roccaforte dei Greco.
3. La sede del Comune è ubicata in Piazza Felice Romeo, nel centro urbano, che è capoluogo.

4. Le riunioni del Consiglio, della Giunta municipale e delle Commissioni hanno luogo nella sede municipale, Per situazioni dei tutto particolari e per motivata esigenza le riunioni suddette possono avere luogo presso altre sedi, su determinazione della Giunta municipale o della maggioranza dei componenti la Commissione o del Presidente dell'organo.
5. Il Consiglio con proprio provvedimento darà denominazione ai due nuovi centri abitati in costruzione, attualmente denominati, per opportunità progettuali, Cercato Nord e Cardeto Sud.
6. La modifica della denominazione delle borgate e delle frazioni o della sede municipale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 10 - ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti ed avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facile lettura,
3. Gli avvisi concernenti appalti di OO,PP. e di servizi, concorsi per assunzioni a tempo determinato o indeterminato da conferire a domanda, ed i comunicati relativi alla erogazione dei servizi sono pubblicati anche in apposita locandina sistemata in luogo pubblico all'esterno del palazzo municipale.
4. Il Segretario cura l'affissione degli atti avverandosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 11 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica col nome CARDETO e con lo stemma concesso con D.P.R. in data 19 ottobre 1965 registrato alla Corte dei Conti in data 27 novembre 1965 Reg. n. 6 Presidenza foglio. n 165. trascritto nel registro dell'Ufficio Araldico nell'anno 1965 alla pag. n. 28, trascritto nel registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 16.12.1965.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia concessa coi D.P.R. di cui al precedente punto 1.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. Il Consiglio comunale può chiedere la concessione di altro stemma o di altro gonfalone purché abbiano attinenza con distintivi comunali di più antica tradizione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ART. 12 - GLI ORGANI

1. Gli organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. ;1 Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. La Giunta è organo di governo del Comune.
4. Il Sindaco è organo monocratico, Egli è il legale rappresentante dell'Ente. è capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza dello Stato, Ufficiale Sanitario, e per tale funzione si avvale della organizzazione della U. S. L,

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13 - ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge.

ART. 14 - DURATA IN CARICA

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 15 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
- 2, I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
- 3, Nella seduta immediatamente successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della Legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. La iscrizione allo O.d.G. della convalida degli eletti comprende, anche se non è detta esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui al successivo art. 22.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito Regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio comunale.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge,
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente,

ART. 16 - ANZIANITA' DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere anziano è colui che è risultato eletto col maggior numero di voti.
2. A parità di voti precede il più anziano d'età.

ART. 17 - REVOCA NOMINA CONSIGLIERI PRESSO ENTI

1. Il Consiglio Comunale revoca la nomina di singoli Consiglieri presso Enti, Aziende, Commissioni ed Istituzioni quando, nel corso dell'espletamento del mandato sia venuto meno il rapporto fiduciario tra il Consigliere e il gruppo conciliare che lo aveva espresso.
2. La proposta di revoca, presentata al Sindaco e da questi portata all'esame del Consiglio entro venti giorni, deve essere motivata e sottoscritta dalla maggioranza del gruppo conciliare dal quale il Consigliere era stato eletto.
3. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione.
4. La votazione per la revoca avviene a scrutinio segreto. La votazione per la sostituzione avviene nella forma palese. Prendono parte alla votazione i Consiglieri del gruppo proponente.
5. La procedura per la revoca con le modalità di cui al precedente comma 2 del presente articolo si applica per le nomine con rappresentanza distintamente assegnata alla maggioranza ed alla minoranza. Negli altri casi la proposta di revoca deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 18 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinate dalla Legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica conciliare nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.
5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata da parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria nonché dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati- Le nomine e le designazioni devono essere effettuati entro 45 gg. dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In casi di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 47 del presente Statuto.
7. Il Consiglio nomina, altresì, le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza.
8. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico, degli uffici periferici, delle Amministrazioni pubbliche. al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 19 - ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della Legge e del presente Statuto, Regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I Regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. I Regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della Legge 0810611990, n 142, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4. Copia dei Regolamenti comunali in materia di Polizia Urbana e Rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

ART. 20 - COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti assicurando la rappresentanza alla minoranza.
2. Le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni e le modalità di voto sono stabilite dal Regolamento,

ART. 21 - COMMISSIONI SPECIALI

- I. Il Consiglio, con le modalità di cui all'art. precedente istituisce:
 - a. Commissioni speciali incaricate di esprimere indagini conoscitive ed in generale di esaminare per riferire al Consiglio argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività dei Comune;
 - b. Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio,

ART. 22 - COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. In prima applicazione dello Statuto il Consiglio comunale nomina una Commissione conciliare per il Regolamento interno, assicurando la rappresentanza alla minoranza.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte dei Consiglieri sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo trasmette con proprio parere al Sindaco per ulteriore esame da parte della Giunta e quindi del Consiglio.
3. La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio allo scopo di potersi pronunciare su eventuali proposte di modifica e di integrazione del Regolamento secondo le modalità di cui ai commi precedenti,
4. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
5. Il Consiglio approva il Regolamento con voto favorevole nella maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune reso nella forma palese.

ART. 23 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie devono svolgersi nei mesi di marzo-aprile, per la sessione di primavera, e di ottobre-novembre, per la sessione di autunno. Le sessioni devono essere tenute entro il 30 aprile ed il 30 novembre.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in sessione straordinaria deve avere luogo entro 20 gg. dalla determinazione o dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

ART. 24 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
2. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano, La prima convocazione è disposta entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti e dalla data in cui si è verificata la vacanza.

ART. 25 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE EDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei numero dei Consiglieri assegnati al Comune a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge ed il presente Statuto o il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
3. I Consiglieri che non intervengano ad un'intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco nel rispetto delle procedure di legge.

ART. 26 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti, o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi,
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o di appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

ART. 27 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio o delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento-

ART. 28 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

!

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal Consigliere anziano.

ART. 29 - VOTAZIONE

1. Nessuna delibera è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lettera n, della L. 08106/1 990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1) il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

ART. 30 - VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. il Consiglio può scegliere uno dai suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi,
3. il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 31 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le delibere del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, salve specifiche disposizioni di Legge.
2. Le delibere del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della Legge 08/06/1990, n. 142-

CAPO II] - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZ. I - ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

ART. 32 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno nella **1A** adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 L. 0810611990, n. 142 e dal presente Statuto.
2. Non può procedersi alla votazione del Sindaco e della Giunta se non siano state prima convalidati tanti Consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.
3. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di 60 gg. di cui al comma 2 dell'art. 34 della L. 0810611990, n. 142 e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.
4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessori, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco
5. Ove il documento programmatico non sia stato depositato almeno 24 ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la maggioranza dei Consiglieri presenti può chiedere il differimento della delibera al giorno seguente.
6. Nel documento programmatico il cui contenuto è di libera scelta dei presentatori, questi devono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie dell'Ente.

SEZ. 2 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 33 - LA GIUNTA MUNICIPALE

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle Leggi e dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

ART. 34 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da sei Assessori, scelti fra i Consiglieri.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'Assessori da lui delegato o l'Assessore anziano.

ART. 35 - ELEZIONE DELLA GIUNTA

1. L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla Legge e dell'art. 32 del presente Statuto.
2. La Legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessori comunali.

ART. 36 ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. I nominativi dei candidati alla carica di Assessori possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 32 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purché questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso Assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.
2. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, Assessore anziano è il più anziano dei candidati.
3. All'Assessore anziano, in mancanza dell'Assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia come capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale del Governo.

ART. 37 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dall'elezione della nuova.
3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

ART. 38 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta, deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della L. 08106/1990, n. 142.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di 5 gg. e non oltre 10 gg. dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 36, comma 4, della Legge 08/06/1990, n. 142.
4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.
5. Il Sindaco e gli Assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

ART. 39 CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a. morte,
 - b. dimissioni;
 - c. revoca,
 - d. decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'O.d.G. della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.
3. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli Assessori su proposta del Sindaco, quando non osservano le linee di indirizzo politico-amministrativo stabilite dal Consiglio stesso e non svolgono una azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato dall'elezione del Sindaco e della Giunta.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'Ufficio ad altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 40 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'art. successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che ne fissa gli oggetti all'O.d.G. della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta,

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. 1 pareri sono inseriti nelle deliberazioni.
8. il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

ART. 41 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

- I. In generale la Giunta:
 - a. compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dal presente Statuto, del Sindaco;
 - b. riferisce al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - c. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a, predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio;
 - b. predisporre in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i progetti di OO.PP., i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c. proporre i Regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - d. proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione,
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
 - la contrattazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari,
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
 - a. adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'assunzione delle delibere del Consiglio;
 - b. concludere i contratti deliberativi in via di massima del Consiglio.
4. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelievi dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

ART. 42 – DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza conciliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.
4. il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART.43 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi salve specifiche disposizioni di Legge,
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 30 del presente Statuto.

SEZ. 3 - IL SINDACO

ART. 44- SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla nella spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 dei T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento,

ART. 45 – COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- I. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
 - a. rappresenta il Comune;
 - b. convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
 - c. convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 46, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
 - d. stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta,

- e. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale e di responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite,
 - f. stipula i contratti, relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'art. 11 della Legge 07/08/1990, n. 241;
 - g. impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale ed adotta i provvedimenti previste dalle Leggi e dai Regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli artt. da 106 a 110 dei T.U. 03/03/1934, n. 383, e della Legge 24/11/1981, n. 689;
 - h. rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;
 - i. rappresenta il Comune in giudizio, sia attore e convenuto; promuove davanti all'Autorità Giudiziaria, salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - j. sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
 - k. sospende, nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle OO.SS. di appartenenza dei sospesi;
 - l. coordina nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune.

ART. 46 - DELEGAZIONI DEL SINDACO

- 1. Il Sindaco, con proprio provvedimento nomina un Assessore con la delega a sostituirla in caso di assenza od impedimento.
- 2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relative alle funzioni istruttorie ed esecutorie loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
- 3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
- 4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.
- 5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatti per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 73 e seguenti del presente Statuto.
7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce il trattamento economico dei Consiglieri comunali.

ART. 47 - SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il tempo previsto dall'art. 18 comma 6 del presente Statuto, o comunque entro 60 gg dalla prima iscrizione allo O.d.G., il Sindaco, sentito il capi gruppo consiliari, provvede, entro 15 gg. dalla scadenza dei termini, alle nomine con suo atto comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

ART. 48 - POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti dei T.U, 03/03/1934, n. 383 e della L.24/11/ 1981, n. 689.
3. il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e questi non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spesa degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 49 – COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovrintende
 - a. alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle Leggi in materia elettorale di leva elettorale e di statistica;
 - b. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. di sanità e di igiene pubblica,
 - c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. delle funzioni affidategli dalla Legge,
 - d. alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

TITOLO III

SEZIONE 1 -CRITERI DIRETTIVI

ART. 50 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della Comunità. Considera, a tale fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

SEZIONE 2 - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

ART. 51 - RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative,
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana che facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale,
4. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a. per la formazione di comitati e commissioni,
 - b. per dibattere problemi,
 - c. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco. mediante affissione di apposito avviso pubblico.

ART. 52 - REFERENDUM

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi, la indizione è fatta quando lo richiedano un terzo di elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con le altre operazioni di voto.

ART. 53 - EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali. altrimenti è dichiarato respinto.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 30 gg. dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 54 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Le norme per l'attuazione dei referendum consultivo sono stabilite nell'apposito Regolamento.

ART. 55 - AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice. d'integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio nonché, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 56 PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 57 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il Regolamento inoltre
 - a. individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti,
 - b. detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino,
 - c. assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d. assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

TITOLO IV - ATTIVITA'AMMINISTRATIVA

ART. 58 - SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, svolge tali attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dall'assetto e l'utilizzazione dei territorio e dello sviluppo economico secondo le Leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della Legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I - SERVIZI

ART. 59 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economica e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

ART. 60 - GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

- I. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a, in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda,
 - b. in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale,
 - e. a mezzo di Società per azioni a prevalente capitale comunale qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da ercigare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già avviato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 11/10/1986, n.902.

ART. 61 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di una personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
- 3, Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a. il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno. tra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
 - b. il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami,
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinate dal presente Statuto e da Regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità ed indirizzi. approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali posti sociali.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 62 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 63 - CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 61 del presente Statuto in quanto compatibili,
2. A questo fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio,

ART. 64 - UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni con termini per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi.
2. L'atto costitutivo ed il Regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione conciliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di Legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4. Il Regolamento dell'unione:
 - a. può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
 - b. contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

ART. 65 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i temi, le modalità, il finanziamento ed ogni altra connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accorda, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e approvato con atto formale dei Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, la adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 gg. a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista art 27 della Legge 08/06/1990,n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da Leggi vigenti relativi ad opere, interventi a programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

ART. 66 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- i. il Comune disciplina con appositi Regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il settore della Polizia Municipale è disciplinato dalla Legge 0710311986, n. 65, dalla Legge regionale 1710411990, n. 24 e dal Regolamento che sarà adottato in relazione

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 67 UFFICIO COMUNALE

- I. L'ufficio comunale si articola in aree professionali ed unità operative.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 68 - DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

- I. Sono disciplinati con il Regolamento del personale:
 - a. gli organi, gli uffici i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b. i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego.
 - c. i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresa;
 - d. i criteri per la formazione professionali e l'addestramento,
 - e. i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f. le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g. le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari
 - h. la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i. l'esercizio del diritto dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'Amministrazione
 - j. le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per la svolgimento della stessa ed è collocata in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, vengono specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.
5. Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli Istituti del rapporto di impiego, quale risulta dagli accordi sindacati ai sensi dell'art. 3 della L. 29/03/1983, n. 93.

ART. 69 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:
 - a. la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b. i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c. la natura privatistica del rapporto.

CAPO III - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 70 - NORME APPLICABILI

1. Il Regolamento del personale disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

CAPO IV - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 71 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla Legge.

ART. 72 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

- 1, Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente:
 - a. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività fatto salvo il disposto dell'art. 66 comma 2;
 - b. cura l'attuazione dei provvedimenti,
 - c. vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - d. determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio ne redige i verbali che sottoscrive insieme col Sindaco

TITOLO VI - RESPONSABILITA'

ART. 73 RESPONSABILITA' VERSO L COMUNE

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti per la responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle Leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, i responsabili del servizio, che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1), devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 74 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI.

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto ad un terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1), quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che (l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, restano salve le responsabilità più gravi previste dalle Leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per Regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiati del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 75 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o ne sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché, chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.

ART. 76 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

- I. La Legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

ART. 77 - PARERI SU PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONE

- I. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 18 e 40 del presente Statuto.
2. Il Segretario, unicamente al Funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 78 - ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza dei Comune è riservato alla Legge,
2. Nell'ambito della Finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite,
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 79 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza dei Comune è costituita da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c. tasse e diritti per servizi pubblici
 - d. trasferimenti erariali;
 - e. trasferimenti regionali;
 - f. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce con delibera conciliare, imposte, tasse e tariffe adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 80 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali dei Comune; esso viene rivisto, di regola ogni 10 anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria,
2. I beni patrimoniali, devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti a, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, il cui valore superi £. 20.000.000, altrimenti la deliberazione è di competenza della

Giunta, In ogni caso fatta salva l'autorizzazione dei Prefetto ai sensi della L. 21/06/1986, n. 218.

ART. 81 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

1. L'ordinamento contabile dei Comune è riservato alla Legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria dei Comune si svolge in base al bilancio annuale di revisione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre per l'anno successivo, coi voto favorevole della maggioranza, osservando i principi della universalità, dell'integrità e dei pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte dei responsabile dei servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi dei comma 5 art. 55 della L. 08/06/1990, n. 142;

ART. 82 - CONTABILITA' COMUNALE: CONTO CONSUNTIVO

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto dei bilancia e il conto del patrimonio-
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei Revisore di cui all'art. 84 dei presente Statuto.

ART. 83 ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, li Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla deliberazione dei Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto dei contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'Assessore delegato.
5. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse dei Comune, i contratti di cui al comma 1).

ART. 84 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri, con votazione palese. è scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei Conti o negli Albi dei Dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta. è revocabile per inadempimento e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria nella gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione conciliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente,
- 5- Nella relazione di cui al comma 3) il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.
- 8, Al Revisore è corrisposto il compenso annualmente stabilito dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione, da contenersi entro i limiti delle disposizioni o delle istruzioni ministeriali in materia.
- g. Non può essere nominato Revisore chi non è in possesso dei requisiti per essere eletto Consigliere comunale o chi abbia parenti entro il 4° grado tra i componenti gli organi esecutivi della Amministrazione comunale o tra i responsabili dei servizi di segreteria o di ragioneria.

ART. 85 - TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende
 - a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base agli ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandato di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili,
 - c. il pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10/11/1978, n. 702 convertito nella Legge 08/01/1979. n. 3.

2. I rapporti dei Comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della Legge 08/06/1990, n. 142, nonché dalla stipulanda convenzione.

ART. 86 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e dalle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al Sindaco e questi ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e dei bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardanti i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis dei D.L. 01/07/1986, n. 318 convertito nella Legge 09/08/1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 87 - PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, formula, ai fini della programmazione predetta proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla L.R.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

ART. 88 - INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione osservando le norme emanate a tale fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 89 - PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di Legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di OO,PP.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 gg. o il termine minore prescritto dalla Legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 90 - MODIFICAZIONI ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4 comma 3, della Legge 08/06/1990, n. 142,
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o la abrogazione totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

ART. 91 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, che saranno deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 92 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 gg. consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nel B. U. R.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.